


**COMUNE DI LANCIANO**  
**Città Medaglia d'Oro al Valor Militare**



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO**  
**DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## **INDICE**

### **Titolo I - Parte Generale**

art. 1 Definizioni

art. 2 Oggetto

art. 3 Gestione

art. 4 Classificazione degli Impianti

art. 5 Competenze

### **Titolo II - Gestione diretta**

art. 6 Utenza

art. 7 Richiesta utilizzo impianti

art. 8 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo

art. 9 Responsabilità

art. 10 Assegnazione impianti e orari

art. 11 Formalità per ottenere la concessione degli impianti e prescrizioni connesse

art. 12 Stadio Biondi

art. 13 Oneri a carico dell'Amministrazione

art. 14 Spogliatoi e magazzini

art. 15 Danni a impianti e attrezzature

art. 16 Revoca delle autorizzazioni

art. 17 Oneri a carico dell'utilizzatore

art. 18 Servizio dei VVF - Pronto soccorso e Piano di sicurezza

art. 19 Servizio Bar

art. 20 Mancato utilizzo

art. 21 Utilizzo a titolo gratuito

art. 22 Applicazione tariffe per analogia

**Titolo III - Gestione indiretta**

art. 23 Gestione da parte dei terzi

art. 24 Concessione a terzi della gestione degli Impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale

art. 25 Concessione a terzi della gestione degli Impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

art. 26 Revoca della concessione di gestione

art. 27 Contabilità e rendiconto

**Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali**

art. 28 Rinvii

## TITOLO I PARTE GENERALE

### Art. 1 DEFINIZIONI

Impianto Sportivo: luogo opportunamente attrezzato, sia all'aperto sia al coperto, destinato alla pratica di una o più attività sportive. Attività Sportiva: pratica di una disciplina sportiva svolta a livello professionistico, dilettantistico, amatoriale, ricreativo, educativo. Forme d'utilizzo e Gestione: modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo (cfr. titolo II) o ne concede la gestione a terzi (cfr. titolo III). Concessione in uso: provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività nello stesso previste per un periodo di tempo limitato (giorni- ore), dietro un corrispettivo, determinato in base a tariffario approvato. Tariffe: somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al Gestore dell'impianto.

### ART. 2 OGGETTO

Il presente "Regolamento degli Impianti Sportivi Comunali" ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli Impianti Sportivi di proprietà Comunale, sia già esistenti sia di futura costruzione o acquisizione.

### ART. 3 GESTIONE

La gestione degli stessi può essere esercitata in forma diretta, ossia attraverso l'Ufficio Sport tramite dipendenti comunali alla stessa assegnati, o in forma indiretta, ossia da terzi ai quali la stessa è stata affidata.

### ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti e il loro uso e utilizzo.
4. Gli impianti di proprietà comunale sono divisi in **tre** tipi:
  - a) quelli a cui hanno accesso i singoli cittadini (polo natatorio, campi da tennis, campi da bocce):
    - Circolo Tennis – Via Santo Spirito
    - Circolo Bocciofilo – Via Ortona
    - Parco Piscine Comunali Le Gemelle – Via G. D'Annunzio
  - b) quelli a cui hanno accesso le Associazioni Sportive:
    - Stadio Comunale "Guido Biondi – Via Belvedere
    - Velodromo Comunale "Alessandro Fantini"- Via Belvedere
    - Palazzetto dello Sport – Piazza D. Allegrino

- Palasport – Via F. Masciangelo
- Campo sportivo Enrico Esposito – Villa delle Rose
- Campo sportivo “Marcello Di Meco” – Via G. Sigismondi
- Campo sportivo – Località Re di Coppe

c) quelli a cui hanno accesso sia i singoli cittadini che le Associazioni Sportive:

- Pista di Atletica “Stefano Orecchioni” e Campo sportivo “Lucio Memmo” – Via G. Rosato

5. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
6. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
  - a) la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
  - b) la attività sportiva per le scuole;
  - c) la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
  - d) la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
  - e) la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

#### ART. 5 COMPETENZE

In riferimento all'utilizzo e alla gestione degli Impianti Sportivi Comunali il quadro delle competenze degli Organi Comunali è il seguente: a) Consiglio Comunale:- determina gli indirizzi generali in relazione allo sviluppo del complesso degli Impianti Sportivi Comunali, al loro razionale utilizzo, alla programmazione delle attività sportive;- determina, altresì, le condizioni ed i criteri anche tariffari per l'utilizzo degli impianti sportivi; b) Giunta Comunale:- definisce gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed Enti, Federazioni, Società Sportive e non, Organismi vari in ordine alla concessione in uso, all'affidamento in gestione a terzi, alle forme di gestione in riferimento agli impianti di rilevanza cittadina;- ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, provvede, seguendo gli indirizzi del Consiglio Comunale, alla classificazione degli impianti sportivi comunali in relazione alla rilevanza imprenditoriale o meno;- fissa gli indirizzi in merito all'assegnazione in uso degli spazi negli Impianti di rilevanza cittadina;- svolge ogni altra funzione individuata nel presente Regolamento; c) Ufficio Sport:- detto Servizio, provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi di rilevanza cittadina, all'assegnazione degli spazi interni agli impianti su indicati, esercita inoltre compiti gestionali inerenti lo sviluppo del sistema degli Impianti sportivi Comunali e tutti quelli previsti nel presente Regolamento, secondo i criteri stabiliti nello stesso.

### TITOLO II GESTIONE DIRETTA

#### ART. 6 UTENZA

Gli impianti sportivi sono a disposizione delle Associazioni, di Società, di Enti Pubblici ed Enti Sportivi, o comunque soggetti che svolgano attività legalmente riconosciute, di pubblica utilità e nel pieno rispetto dei diritti della persona umana, di singoli utenti, che ne inoltrino regolare richiesta per ottenerne l'uso, prioritariamente per finalità sportive, nonché per effettuare manifestazioni varie, riunioni, convegni, meeting, etc., a condizione che il tutto avvenga nel pieno rispetto del presente Regolamento e della legge.

#### ART. 7 RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, vanno redatte in bollo su appositi moduli forniti dall' Ufficio Sport.
2. Le stesse, devono essere presentate sette giorni prima della data richiesta, fatta eccezione per manifestazioni e o altro tipo di attività una tantum, per le quali è d'obbligo l'inoltro delle domande presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico almeno trenta giorni prima della data richiesta per l'utilizzo, corredata del programma completo della manifestazione stessa e della documentazione tecnica relativa alle attrezzature di supporto.
3. Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione degli impianti per l'intero anno sportivo, il termine perentorio di inoltro delle domande è il 31 Luglio di ogni anno, unicamente presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico, redatte su moduli forniti dall'Ufficio Sport, con allegati tutti i documenti elencati nel modulo.
4. Successivamente gli interessati sono tenuti alla trasmissione dei relativi calendari di gioco, emessi dagli Organi Sportivi competenti, nel termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le richieste di utilizzo degli impianti per lo svolgimento di campionati "estivi", devono essere presentate trenta giorni prima della data di utilizzo.

#### ART. 8 RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZO

1. L'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste presentate, rilascerà previo pagamento del corrispettivo dovuto e consegna di tutti i documenti richiesti, le apposite autorizzazioni all'uso, riservandosi l'opportunità di sospenderle, per intervenuti problemi tecnici o imprevisti, se di rilevante importanza a giudizio dell'Amministrazione.
2. La polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso terzi e la cauzione per danni a cose e strutture utilizzate, è obbligatoria per qualsiasi tipo di attività, anche se autorizzata a titolo gratuito, all'interno degli impianti sportivi, e verrà svincolata per coloro che a fine attività risulteranno in regola nei confronti dell'Amministrazione.

#### ART. 9 RESPONSABILITA'

L'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi responsabilità verso terzi e/o cose, per fatti o cause che dovessero verificarsi durante il periodo dell'uso dell'impianto; pertanto l'Utilizzatore assume tutte le responsabilità sia di ordine organizzativo, disciplinare, di controllo sul movimento di pubblico e/o di operatori all'interno dell'impianto o durante l'accesso o il deflusso delle persone.

#### ART. 10 ASSEGNAZIONE IMPIANTI E ORARI

Le priorità nell'assegnazione degli impianti e degli orari per le attività di allenamento annuali, di cui al precedente art. 6, saranno determinate dai criteri di seguito indicati:- livello delle attività sportive e agonistiche, con priorità per il settore giovanile;

- società cittadine e utenti che non dispongono di impianti sportivi propri;- attività seguite da istruttori federali;- società sportive che svolgono attività senza fini di lucro;- anzianità di affiliazione e punteggio presso il CONI, a Federazioni, ad Associazioni Sportive riconosciute, ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;- numero di campionati a cui effettivamente si partecipa e relative categorie;- numero complessivo tesserati;- numero squadre partecipanti di una stessa società;- risultati ottenuti a livello provinciale, regionale, nazionale nell'anno precedente, ecc.;;- ordine cronologico di arrivo delle domande.

## ART. 11 FORMALITÀ PER OTTENERE LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI CONNESSE

1. Gli Utenti che intendono usufruire degli impianti, per ottenere l'autorizzazione dovranno:- fare regolare richiesta dell'impianto nei tempi stabiliti;
  - essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste, comprese le idoneità sanitarie richieste dalle norme nazionali vigenti;
  - pagare le tariffe dovute;
  - stipulare una polizza assicurativa del valore previsto nella Tabella Polizze Assicurative e Cauzioni per Responsabilità Civile verso terzi ed essere in regola con le prescrizioni relative alle cauzioni per danni a cose;
  - dichiarare di essere a conoscenza e accettare incondizionatamente le norme del vigente Regolamento Sport;
  - osservare le prescrizioni indicate nell'apposito provvedimento rilasciato dal competente Ufficio Sport.
2. Il singolo utente è dispensato dalla stipula della polizza assicurativa e dal versamento della cauzione. Lo stesso però è tenuto a una assunzione di responsabilità circa i danni arrecati a persone o cose all'interno degli Impianti Sportivi medesimi mediante la sottoscrizione di una dichiarazione.
3. Per l'attività sportiva agonistica gli utenti e le associazioni sono tenuti al rispetto del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 riguardo al controllo dell'idoneità specifica allo sport che svolgono.
4. In caso di attività sportiva non agonistica l'utente è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di certificazione sanitaria, a partire dall'art. 42-bis della Legge n. 98 del 2013 e s.m.i., dal Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 (Linee-Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica); dalla Nota esplicativa del 17 giugno 2015; dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015.
5. Per l'esercizio di attività ludico-motoria (**attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi**), ai sensi dell'art. 42-bis della Legge n. 98 del 2013, non è obbligatoria la certificazione medica.

## ART. 12 STADIO BIONDI

Per l'utilizzo dell'impianto denominato "Stadio Guido Biondi" l'utilizzatore dovrà:- adeguare il piano di sicurezza, di cui all'art.19 del D.M. 18 marzo 1996, alle particolari esigenze dell'attività che intende svolgere;- ottemperare ad ogni prescrizione da parte della C.P.V.L.P.S di Chieti;- fornire a propria cura e spesa il personale del servizio d'ordine;- disporre che le interviste pre e post partita vengano effettuate solo ed esclusivamente nella saletta all'uopo approntata, dove sarà consentita l'affissione di elementi pubblicitari mobili realizzati in conformità con le vigenti norme di sicurezza, per il proprio sponsor, previo accordo con il Servizio Gestione Impianti Sportivi, su supporto recante la seguente scritta: "Città di Lanciano - Stadio Comunale G. Biondi", con lo Stemma Civico riconosciuto con D.P.R. 07 marzo 2012;- evitare di introdurre e lasciare parcheggiare auto o altri tipi di mezzi all'interno dello Stadio, se non preventivamente e appositamente autorizzati.

## ART. 13 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutti gli oneri inerenti la custodia, la conservazione e la manutenzione degli impianti sportivi, attrezzature e arredi nonché le retribuzioni relative al personale adibito al servizio, sono a carico del Comune, salvo le forme di affidamento a terzi e le ipotesi diversamente pattuite.

#### ART. 14 SPOGLIATOI E MAGAZZINI

1. L'uso degli spogliatoi è limitato alla durata delle gare e degli allenamenti, al termine dei quali i locali dovranno essere lasciati **completamente liberi e puliti**; chi non ottempererà dovrà rispondere **delle spese di pulizia o sgombero**.2. Alle Società e agli Enti che già usufruiscono degli impianti per lunghi periodi, possono essere assegnati, dietro formale richiesta scritta, magazzini e locali esistenti negli stessi, esclusivamente per la custodia e il rimessaggio degli attrezzi.3. L'assegnazione è fatta mediante la sottoscrizione di specifico atto di concessione in uso, limitatamente al numero dei locali disponibili e tenuto conto delle effettive necessità ed esigenze dei richiedenti.4. Ai fini dell'assegnazione gli interessati devono inoltrare entro il mese di luglio di ogni anno, tramite l'Ufficio Relazioni col Pubblico, apposita domanda.5. L'Ufficio Sport, valutate le domande, provvederà all'assegnazione di detti locali attraverso un atto di concessione in uso, previo versamento della cauzione per eventuali danni alle strutture.6. Per il rinnovo di detta concessione, l'Utente dovrà inoltrare nuovamente domanda entro il mese di luglio antecedente la scadenza fissata.7. Per gli attrezzi e materiali sportivi conservati nei magazzini, ogni tipo di responsabilità è a carico degli assegnatari.8. Gli oneri della concessione saranno a totale carico delle Società.

#### ART. 15 DANNI A IMPIANTI E ATTREZZATURE

1. Per qualsiasi tipo e ordine di danno arrecato alle attrezzature e agli impianti, durante le attività autorizzate anche a titolo gratuito, la completa responsabilità è dell'Utilizzatore.2. L'Amministrazione, in relazione all'entità del danno arrecato, potrà rivalersi sul deposito cauzionale, preventivamente versato sul conto corrente postale o bancario, o sulla polizza fideiussoria.

#### ART. 16 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'Atto di Autorizzazione o nelle Concessioni d'uso relative ai magazzini e comunque nei confronti della Legge in genere, ha la facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore al risarcimento degli eventuali danni provocati. 2. L'Amministrazione ha inoltre facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso ovvero di non procedere a rilasciare le stesse, quando i richiedenti o gli utilizzatori risultino:- morosi nel pagamento delle tariffe dovute;- trasgressori delle norme del presente Regolamento e/o delle leggi in genere;- portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

#### ART. 17 ONERI A CARICO DELL'UTILIZZATORE

1. Sono a carico dell'Utilizzatore:- la predisposizione del servizio d'ordine, di biglietteria, di controllo accessi e uscite;- l'installazione di eventuali altoparlanti oltre quelli esistenti;- il reperimento e la collocazione in loco di tutte le attrezzature supplementari che le singole manifestazioni possono richiedere.2. Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti sportivi non dovrà essere fissato o assicurato a muri, porte, soffitti, pavimenti e dovrà essere sgombrato con le modalità e nei termini fissati nell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 18 SERVIZIO DEI VVF - PRONTO SOCCORSO E PIANO DI SICUREZZA

I soggetti di cui all'art. 6 durante lo svolgimento delle manifestazioni da essi organizzate, in base alle norme emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, dovranno richiedere, a propria cura e spese, laddove prescritti, il servizio dei Vigili del Fuoco, del Servizio Ambulanze e Pronto Soccorso e ogni altro adempimento previsto dal piano di sicurezza, ai sensi del D.M. del 18.03.96.

#### ART. 19 SERVIZIO BAR

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di concedere l'autorizzazione per eventuali servizi bar e ristoro e simili, sia in forma fissa che volante, all'interno degli impianti sportivi. 2. Agli aggiudicatari dei servizi il concessionario della manifestazione dovrà garantire l'entrata con tessere di servizio, sentita l'Amministrazione Comunale.

#### ART. 20 MANCATO UTILIZZO

1. Per il mancato utilizzo dell'impianto già concesso, per motivi non dipendenti dal richiedente, l'Ufficio Sport consentirà il recupero della seduta non effettuata, previo accordo con il servizio stesso. 2. Qualora il mancato utilizzo sia dovuto a cause dipendenti dall'utilizzatore, non sarà consentito recupero a titolo gratuito e l'Amministrazione incamererà il 50% delle tariffe dovute a titolo di rimborso spese. Il restante 50% delle tariffe sarà recuperato in occasione di analoga successiva manifestazione.

#### ART. 21 UTILIZZO A TITOLO GRATUITO

L'uso degli impianti è autorizzato a titolo gratuito nei seguenti casi:- attività sportive e manifestazioni culturali e ricreative, organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale;- attività sportive ed extra sportive promosse da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, secondo programmi e modalità concordati con l'Ufficio Sport;- attività aventi scopo sociale e/o benefico, autorizzate dalla Giunta Comunale, con ingresso libero e, se con ingresso a pagamento, con incasso devoluto a scopo di beneficenza;- attività singoli atleti: forze dell'ordine pubblico o militari, campioni a livello nazionale, appartenenti alla terza età, studenti ISEF regolarmente iscritti;- svolgimento di tutte le fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi, indetti dal CONI, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con le Federazioni Sportive;- attività sportive organizzate dalla FIDS o da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operano a favore di diversamente abili.

#### ART. 22 APPLICAZIONE TARIFFE PER ANALOGIA

Per eventuali richieste non contemplate nel Tariffario, l'Ufficio Sport applicherà i canoni per analogia.

## TITOLO III GESTIONE INDIRECTA

### ART. 23 GESTIONE DA PARTE DI TERZI

Ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, la gestione degli impianti sportivi comunali può essere esercitata anche in forma indiretta ovvero da parte di terzi, cui la stessa è stata affidata.

### ART. 24 CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, a Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, nel rispetto della Legge Regionale 27/2012.2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni: a) assenza di finalità di lucro; b) **rispetto delle norme di legge**;

c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti; e) obblighi e diritti degli aderenti; f) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario; g) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.3. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.4. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono quelle approvate dal Comune.5. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere: a) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale; b) la riserva per gli usi scolastici; c) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo le modalità di cui all'art. 3; d) la riserva per attività sociali promosse dal Comune di Lanciano; e) le polizze assicurative di valore adeguato; f) obbligo da parte del concessionario di comunicare al settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti; g) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario; h) l'onere della "gestione della sicurezza" a carico del concessionario; i) il rispetto dell'art. 6 del presente regolamento anche nel caso di gestione non diretta degli impianti sportivi.

7. Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere ricomprese la concessione gratuita al concessionario della pubblicità in spazi interni all'impianto né la concessione gratuita di bar o punti di ristoro interni all'impianto.8. La definizione del valore economico da attribuire agli spazi adibiti a bar o posti di ristoro, dovrà tenere conto della loro redditività commerciale commisurata alla loro rilevante funzione aggregativa e sociale, nonché all'effettiva capacità di reddito dell'attività. Potranno invece essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo.9. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

a) **Gli elementi** di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo, in attuazione e osservanza della L. R. 27/2012; b) l'indicazione degli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria e straordinaria; c) gli indicatori di efficienza gestionale; d) l'entità dell'eventuale canone; e) la durata della concessione, di norma triennale, è rinnovabile annualmente fino a un massimo **ulteriore** di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.10. Qualora, in occasione del primo bando di assegnazione, non pervengano proposte per la gestione dell'impianto, l'Amministrazione

Comunale potrà prevedere per il concessionario un contributo che non potrà essere comunque superiore al 30% del costo dell'impianto (costo personale e costo gestione), da corrispondere a consuntivo in caso di dimostrato disavanzo, e comunque, nei limiti di quest'ultimo se inferiore al contributo, fissato in sede di assegnazione.

#### ART. 25 CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. 2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere: a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario; b) clausole per la fruibilità da parte delle scuole; c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione; d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi e degli oneri di gestione; e) il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario; f) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;

g) il rispetto dell'art. 6 del presente regolamento anche nel caso di gestione non diretta degli impianti sportivi.

3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione. 4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con atto dalla Giunta Comunale. 5. La Giunta Comunale definisce inoltre con proprio atto: a) **gli elementi** di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo; b) l'indicazione degli oneri gestionali e della manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario; c) gli indicatori di efficienza gestionale; d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al comma 1 del presente articolo.

#### ART. 26 REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONE

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando: a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti; b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi; c) la manutenzione e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecniche previste dalla concessione, così da recare pregiudizio allo stato di conservazione dell'impianto.

#### ART. 27 CONTABILITA' E RENDICONTO

Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale sono evidenziate oltre alle spese e alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 28 RINVII**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia: a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi n. 517/1977 e n. 23/96; b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extra-scolastiche, alla legge n. 23/1996; c) per le modalità di affidamento degli impianti sportivi alla L. R. 27/2012; d) per le procedure di affidamento alla normativa in materia di contratti pubblici; e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI; f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi alle tariffe, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.